CONSERVATORIO
DI COMO

Il PRESIDENTE DEL COMITATO DEI GARANTI

- Vista la Legge 21 Dicembre 1999 n° 508;
- Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003 n° 132;
- Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como, in particolare gli art. 19 e 32;
- Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Professori del Conservatorio di Como riunitosi in data 24 febbraio 2017 circa la formazione del Comitato dei garanti;

D I S P O N E

le elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como per il Triennio Accademico 2017-2018/2018-2019/2019-2020, indette in Como, presso la sede del Conservatorio, nei giorni **mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 giugno 2017.**

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione.

Nel caso in cui la prima votazione non dovesse avere esito positivo, la seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti, è indetta per i giorni **lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 giugno 2017.**

L'eventuale ballottaggio avrà luogo il **giovedì 29, venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio 2017.**

Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 12.00 alle ore 16.00 dei giorni sopraindicati.

Le candidature - cui dovranno essere allegati il curriculum vitae, la circostanziata attestazione dei titoli richiesti e il programma elettorale - dovranno pervenire entro le ore 14.00 di **mercoledì 12 aprile** 2017 al protocollo dell'Istituto.

Le candidature ammesse saranno presentate durante il Collegio dei Professori, che verrà fissato non oltre la data di **sabato 22 aprile 2017.**

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 – Elettorato passivo

Ai sensi dell'Art. 19, comma 9, dello Statuto, possono concorrere alla elezione per la carica di Direttore del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como i docenti con contratto a tempo indeterminato, anche di altre Istituzioni, che attestino il possesso dei seguenti requisiti:

1. aver maturato un servizio effettivo di almeno 5 anni nel ruolo di appartenenza;
2. non aver riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
3. pregressa esperienza professionale e di direzione, ai sensi D.P.R. n° 132/2003 Art. 6 c. 2, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

Il possesso dei titoli costituenti i requisiti di ammissibilità attestati dai candidati è soggetto a verifica da parte della Commissione elettorale. L'elettorato passivo è riservato a quanti abbiano presentato la propria candidatura ed il proprio programma scritto al Collegio dei professori almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione.

Il programma sarà affisso all'Albo, ne sarà fatta una copia cartacea per ogni docente e sarà pubblicato sulla mailing list d'Istituto.

Art. 2 – Elettorato attivo

Ai sensi dell'Art 6 del D.P.R. 28 Febbraio 2003 n° 132 e dell'Art. 19 dello Statuto del Conservatorio, l'elettorato attivo è costituito dai docenti e accompagnatori al pianoforte in servizio nel Conservatorio di Musica di Como, con contratto a tempo indeterminato o determinato di durata almeno annuale, a copertura delle cattedre in organico.
Entro il 22 aprile 2017 sarà affisso all'Albo dell'Istituzione l'elenco dell'elettorato attivo.

Art. 3 - Commissione Elettorale

Alle operazioni elettorali sovrintende la Commissione di Garanzia che funge anche da Commissione Elettorale. I componenti della detta commissione non possono presentare la propria candidatura all'elezione del Direttore.
La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni e ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:

- Acquisizione degli elenchi degli elettori.
- Verifica delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse.
- Esame dei ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature.
- Disposizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
- Nomina, tra i docenti in servizio nell'Istituzione e non candidati alla carica di Direttore, del Presidente di seggio e di due scrutatori.
- Compilazione dei verbali delle sedute di Commissione.
- Esame degli eventuali ricorsi e proclamazione dell'eletto.

Art. 4 - Composizione del seggio elettorale

Il Seggio è costituito da un Presidente e da due scrutatori designati dal Collegio dei professori tra i docenti non candidati, e nominati dalla Commissione di Garanzia.
Il Presidente di Seggio nomina un segretario e controlla il materiale di voto.
Il Segretario redige il verbale delle operazioni di Seggio.
Il Seggio procede al conteggio delle schede e alla loro vidimazione.
Il numero delle schede vidimate e quello delle schede rimanenti dopo ciascuna votazione deve essere indicato nel verbale.
Il Seggio deve garantire la libertà e la segretezza del voto.
Nel Seggio devono essere presenti almeno 2 componenti.

Art. 5

Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.

Art. 6

A ciascun elettore viene consegnata una scheda unica previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento personale in corso di validità o mediante riconoscimento da parte dei componenti del seggio elettorale.
La scheda comprende i nominativi di tutti i candidati ammessi, disposti in ordine di presentazione al protocollo dell'Istituto, con la stessa evidenza. La scheda deve essere vidimata dal Seggio e consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione.

Il voto sarà espresso mediante contrassegno con una «X» sull'intestazione del nominativo di uno e un solo candidato.
Il voto è nullo se la scheda non è predisposta dal Seggio, è segnata irregolarmente o comunque presenta segni di individuazione o tracce di scrittura.

Art. 7

La partecipazione al voto sarà attestata dall'apposizione della firma sull'elenco elettorale.

Art. 8 - Modalità d'elezione

1 - Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti.
Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede a una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni
2 - In presenza di una sola candidatura, in deroga al comma 1 del presente articolo, si riterrà comunque valida un'unica votazione, per la quale è richiesta la maggioranza semplice delle preferenze.

Art. 9 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
Eventuali casi di nullità verranno decisi a maggioranza dei componenti di Seggio.
Le schede bianche e i voti nulli sono considerati voti validamente espressi.
Eventuali casi di contestazione riguardo l'operato del Seggio sono di competenza della Commissione Elettorale.
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, unitamente a tutto il materiale residuo della votazione, alla Commissione elettorale. Il Presidente della Commissione Elettorale procede alla proclamazione dei risultati tramite provvedimento da pubblicare all'albo e sul sito Web del Conservatorio.

Art. 10 – Ricorsi

Eventuali ricorsi relativi alle decisioni della Commissione di Garanzia o ai risultati della elezione dovranno pervenire alla Commissione stessa entro cinque giorni successivi alla pubblicazione. La Commissione si esprimerà sui ricorsi entro i cinque giorni successivi alla loro presentazione.

IL PRESIDENTE della
COMMISSIONE di GARANZIA
M° Mario Patuzzi
Mario Patuzzi

Como, 27 marzo 2017